



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig.r **Garofalo** Felice Antonio nato a Castel Baronia il 12/01/1954 matr. n. 15406

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, piazza Carlo III, N. 42

Oggetto della spesa: Risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 225027 del 31/03/2014 (prat.n.283/2013 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 330/13 del tribunale di Napoli depositata l'11/02/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale in forma esecutiva in data 10/03/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Garofalo Felice Antonio, della somma di € 3.408,61 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di ½, ponendo a carico della Regione Campania la restante parte del compenso, liquidata in €. 500,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv.to Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 276777 del 17/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura, con nota prot.n.309104 del 06/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 330/13 del Tribunale di Napoli depositata in data 11/02/2013 e notificata in forma esecutiva in data 10/02/2014

TOTALE DEBITO

€ 5.644,07

Dipendente: Sig.r **Garofalo Felice Antonio**, matr .n. 15406

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anni 2000/2001) € 3.408,61
- interessi legali maturati al 25/07/2014 € 846,02
- Rivalutazione monetaria € 755,04

Competenze per spese legali avv.Monaco Pasquale Lucio

€ 634,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 225027 del 31/03/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- sentenza n. 330/13 del Tribunale di Napoli depositata l' 11/02/2013 e notificata in forma esecutiva in data 10/02/2014
- Prospetto di calcolo interessi legali

Napoli, 23/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

288



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0225027 31/03/2014 12,17
Mitt. A.G.C. 4 Avvocatura

Ass. 5514 Direzione Generale per le Riso

Classifica 4.1.1.



UOD 04
CP 2/4

CC- 283/2013

N. Pratica: Garofalo Felice Antonio c/ Regione Campania

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 330/2013

Trib. Avellino - Sez. Lavoro -

Si fa seguito alla precedente corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 330/2013 del Tribunale di Avellino Sez. Lavoro, notificata con formula esecutiva.

4/04/2014
IANNIELLO
Viseorch
pennelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

Lv. 330/13

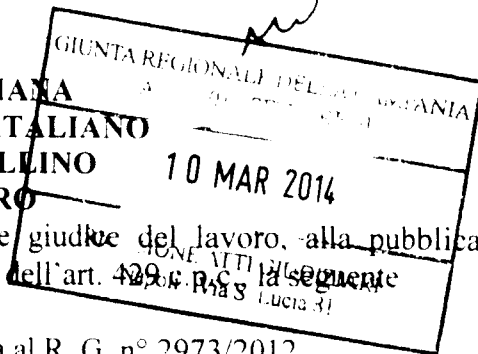
COPIA

3824

CC
283
Cot.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO



Il giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2013, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n° 2973/2012

TRA

GAROFALO FELICE ANTONIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. *Pasquale Lucio Monaco*, unitamente al quale elettivamente domicilia in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele, 187, presso l'avv. De Girolamo

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, in virtù di procura generale alle liti n. 35093 del 24.9.2002, elettivamente domiciliata in Avellino, c/o CORECO, Collina Liguorini

RESISTENTE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.9.2012, l' istante in epigrafe, dipendente della Regione Campania con inquadramento giuridico ed economico ivi indicato, premesso di essersi visto attribuire, giusto decreto dirigenziale in atti richiamato, l'incarico di posizione organizzativa di funzioni professionali di livello A, di cui all'art. 11 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per gli anni dal 2000 al 2008, esponeva:

che per le funzioni connesse all'incarico era prevista -previa positiva valutazione del dirigente di settore, da compiersi sulla base di un sistema valutativo predisposto dal Nucleo di valutazione- la corresponsione di una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione;

che tale emolumento non gli era stato, tuttavia, erogato non avendo il Nucleo di valutazione predisposto il necessario sistema di valutativo;

che l'inerte comportamento della Amministrazione gli aveva cagionato un danno, da individuarsi nella perdita della favorevole possibilità di conseguire la retribuzione di risultato.

Tanto esposto, adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno subito, pari all'importo della retribuzione dovuta per gli anni di riferimento o nella diversa misura di giustizia, vinte le spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'amministrazione convenuta deducendo, in primo luogo, la prescrizione delle pretese rivendicate, per intervenuto decorso del termine quinquennale. Nel merito, evidenziava l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.

All'odierna udienza, udito il solo procuratore di parte istante, decideva la controversia come da presente sentenza, con contestuale motivazione, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione.

Invero, la domanda del ricorrente deve essere correttamente qualificata in termini di azione di risarcimento del danno per perdita di chances.

La prospettazione attorea muove dal palese presupposto della perdita del diritto alla retribuzione di risultato addebitabile al colpevole inadempimento della amministrazione.

In sostanza, la domanda risarcitoria trae il fondamento dall'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi scaturenti dal rapporto e non dalla generica violazione del precetto del *neminem laedere*, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione, validamente interrotto dalla notifica della richiesta del tentativo di conciliazione (cfr. avviso in atti del 14.3.2009).

Pertanto, alcuna prescrizione è maturata.

Tanto precisato, conformemente ad altre pronunce di giudici di merito, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e debba essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.

In primo luogo, qualificata la domanda nei termini su indicati, deve rilevarsi la inconferenza delle difese svolte dalla amministrazione convenuta in ordine alla carenza dei presupposti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della maturazione del diritto alla retribuzione.

La omessa istituzione del sistema di valutazione e la conseguente mancata attribuzione degli obiettivi e verifica dei risultati conseguiti sono circostanze del tutto pacifiche tra le parti; anzi, su di esse poggia il fondamento della azione di risarcimento proposta dal ricorrente.

Così liberato il campo di indagine, sembra opportuno ricordare brevemente l'elaborazione giurisprudenziale in tema di risarcimento per perdita di chances.

E' ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio. La risarcibilità di tale lesione della sfera giuridica patrimoniale è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parte dei dirigenti ed al pagamento, in caso di esito positivo della verifica, della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

L'art. 10 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 ha previsto che per il personale della categoria D, titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed indennità compreso il compenso per il lavoro straordinario.

L'importo della retribuzione di posizione è stato quantificato nella misura da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.

Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo ha previsto un importo variabile dal 10% al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La corretta applicazione di tali principi alla ipotesi di domanda per risarcimento danni derivanti dalla perdita di "chance", si traduce, per il creditore della pretesa nell'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. SS.UU. n. 6572 del 24.3.2006 cit.; Cass. Sez. 3, n.175 del 28.01.2005; Cass. Sez. 3, n. 17176 del 06.08.2007).

Non è, quindi, sufficiente la titolarità di una mera aspettativa, ma si richiede la prova della sussistenza di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento, secondo la disciplina applicabile ed in base ad un criterio di normalità, circa il conseguimento dell'esito favorevole dei presupposti condizionanti la maturazione del diritto ad una determinata pretesa.

Nella specie, l'onere probatorio può ritenersi assolto allorché il dipendente dimostri anche presuntivamente che qualora fosse stato istituito il sistema di valutazione egli avrebbe conseguito una valutazione positiva.

Orbene, posto l'inadempimento rappresentato dalla omessa realizzazione degli stessi criteri di valutazione, si ritiene che la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici ed ad obiettivi predeterminati, proprio perché mancanti, ma, più un generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa.

Né l'Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità adducendo la carenza del sistema di valutazione che essa stessa ha determinato con il suo inadempimento.

Da ciò consegue che dalla attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa e dalla sua conferma (v. determine dirigenziali in atti), non soltanto nel periodo oggetto della domanda, possano trarsi precisi elementi per fondare il convincimento in ordine alla concreta possibilità per gli odierni ricorrenti di superare positivamente la valutazione, nel caso in cui fossero stati sottoposti al sistema di verifica.

Invero, a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e della esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del CCDI, recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare);
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali);
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali);
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita)

Pertanto, dal conferimento degli incarichi anche per anni successivi al 2000, può ragionevolmente inferirsi che l'amministrazione regionale abbia doverosamente e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva, inoltre, che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in conseguenza di specifico

accertamento di risultati negativi, con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto, se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo, va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo.

Infatti, è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma, piuttosto, di una connotazione sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con una margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto, il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

La mancata predisposizione del sistema di valutazione è comportamento omissivo che incide negativamente, con rapporto di consequenzialità diretta, sulla possibilità per i dipendenti di conseguire la retribuzione di risultato: configurandosi, come ormai pacifico in giurisprudenza, la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole quale entità patrimoniale suscettibile di autonoma considerazione e valutazione (cfr. sul punto, Cass. 12243/2007; Cass. 11322/2003), pertanto essa va adeguatamente riparata.

E' evidente che il pregiudizio sofferto non può coincidere con l'importo previsto per l'emolumento di cui si discute, atteso che tale importo poteva essere erogato solo all'esito della verifica dei risultati raggiunti, nella specie non avvenuta.

Pertanto, appare equo quantificare il danno nella percentuale del 75% della retribuzione di risultato non percepita per gli anni 2000 e 2001, secondo l'importo indicato in ricorso.

Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex artt. 429 c.p.c., trattandosi di risarcimento del danno per il quale non si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Tenuto conto della peculiarità della controversia e del carattere seriale del contenzioso, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico della Regione Campania.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

condanna la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chance nei confronti del ricorrente nella misura di € 3.408,61, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo;

compensa le spese di lite nella misura di 1/2, ponendo a carico della Regione Campania la restante parte del compenso, liquidata in € 500, oltre accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Pasquale Lucio Monaco.

Avellino, 11 febbraio 2013

Le Avellino
C. E.

Il giudice

DEPOSITATO IN CARCELLA

11-2-2013

Studio Legale Monaco

Patrocinio in Cassazione

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

Passione Maria Fortuna

10 MAR 2014

LOCALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di Avellino - Sez. Lav.-

Numero 330/2013

Dipendente Garofalo Felice Antonio

Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari

500,00

500,00

CPA

4%

500,00

20,00

520,00

IVA

22%

520,00

114,40

TOTALE FATTURA

634,40

RITENUTA

20%

500,00

100,00

NETTO A PAGARE

534,40

